
**REGOLAMENTO PER LA
CONCESSIONE E GESTIONE ORTI
COMUNALI SOCIALI E DI
PROSSIMITA'**

Ortimità



*Regolamento n. 37 approvato con
deliberazione di Consiglio Comunale n. 42 del 20 novembre 2015*

REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE E GESTIONE DI ORTI COMUNALI SOCIALI E DI PROSSIMITA'

Articolo 1 - Definizione e finalità generali

Il presente Regolamento disciplina le modalità di concessione e gestione di aree di proprietà od in possesso, a qualsiasi titolo, del Comune di Senago, destinate a “orti urbani”, ripartite in porzioni concesse in comodato d’uso a singoli conduttori.

Per Orto Urbano si intende un appezzamento di terreno pubblico, messo a disposizione dei cittadini aventi titolo per un periodo limitato, per il perseguimento delle finalità indicate nei successivi commi, destinato alla sola coltivazione di ortaggi, fiori e piccoli frutti per le necessità dell’assegnatario e dei suoi familiari, con assoluto divieto di farne commercio e nel rispetto delle regole poste con il presente Regolamento.

L’Amministrazione Comunale, attraverso le iniziative del presente Regolamento, intende perseguire le seguenti finalità:

□ di carattere sociale:

- creare percorsi di cittadinanza attiva come occasioni di aggregazione sociale, che favoriscano i rapporti interpersonali, la conoscenza e la valorizzazione dell’ambiente urbano;
- sensibilizzare i cittadini sull’esigenza di salvaguardare e riqualificare il territorio comunale, attraverso processi di autogestione del patrimonio comunale;
- offrire a persone appartenenti alla terza età un’opportunità di utilizzo sano ed intelligente del proprio tempo libero, mantenendo così una qualità della vita attiva e impegnata, utile alla prevenzione, al mantenimento e alla cura della salute;
- offrire ad associazioni o gruppi sociali che intervengono a favore di persone appartenenti a fasce deboli della popolazione o in condizioni di disagio (ad es. disabili, tossicodipendenti, pazienti con problematiche di salute psichica o psicofisica ecc.) la possibilità di svolgere attività finalizzate, con scopi terapeutici o riabilitativi, all’interno di un contesto protetto;
- offrire ai nuclei familiari mezzi per l’auto sostentamento;
- stimolare e accrescere il senso di appartenenza alla comunità;

□ di carattere ecologico ambientale:

- recuperare spazi pubblici con finalità sociali e di miglioramento, anche estetico, del paesaggio urbano, incrementandone l’efficienza e valorizzando il concetto di “bene comune”;
- dare a tali aree valore preminente di luoghi urbani “verdi” di qualità contro il degrado, il consumo di territorio e per la tutela dell’ambiente;
- garantire, anche nel contesto urbano, aree destinate a verde coltivato, con finalità diverse dall’uso commerciale, condotte secondo principi di compatibilità ambientale, contrasto all’inquinamento, promozione della produzione locale, ecc.;
- garantire spazi verdi che gli stessi cittadini contribuiscano a mantenere attivi, migliorando la sensibilità ambientale e sociale.

Gli orti urbani si suddividono in due categorie:

- “orti sociali”;
- “orti di prossimità”.

TITOLO I ORTI SOCIALI

Articolo 2 - Definizione e finalità

Nell'ambito del programma di intervento a favore dei cittadini anziani - teso a favorire attività occupazionali, quale stimolo alla partecipazione dei diversi momenti della vita collettiva, sviluppo di una proficua e sana attività motoria, facilitazione di momenti di incontro come possibilità di aggregazione e di inserimento nella vita sociale - l'Amministrazione Comunale di Senago concede, in uso gratuito, ai cittadini residenti sul proprio territorio, aventi i requisiti di cui al successivo articolo 4, dei lotti di terreno ad uso ortivo.

La superficie ortiva assegnata sarà di modesta entità e, quindi, di norma, non superiore a 70,00 mq.

Articolo 3 - Individuazione delle aree ortive

Alla data di approvazione del presente Regolamento, risultano realizzati i seguenti orti sociali:

- n. 14 (di cui uno doppio) in via Treves/via Isolino su aree di cui al foglio 19 mappale 322 (parte);
- n. 20 in via Cadorna, su area di cui al foglio 6 mappale 792.

L'Amministrazione Comunale, mediante specifico atto di Giunta Comunale, potrà individuare nuove aree, sulla base delle previsioni e/o delle compatibilità degli strumenti urbanistici e di pianificazione territoriale (P.G.T.) vigenti, da destinare ad orti sociali.

Articolo 4 - Requisiti per l'assegnazione

Per l'assegnazione degli orti, i cittadini dovranno possedere i seguenti requisiti:

- a) essere pensionato/a o persona non titolare di pensione (casalinga, disoccupato) di età non inferiore a 60 anni;
- b) essere residente nel Comune di Senago;
- c) essere fisicamente idoneo per la coltivazione dell'orto: allo scopo dovrà essere prodotto certificato medico;
- d) non risultare proprietario e/o non avere in godimento, a qualsiasi titolo, orti, giardini o terreni che si prestino ad essere adibiti ad orticoltura in Senago e/o nei Comuni confinanti;
- e) non essere Assegnatario di "orti di prossimità", di cui al Titolo II del presente Regolamento, messi a disposizione dall'Amministrazione Comunale di Senago.

Articolo 5 - Modalità di assegnazione

L'assegnazione avviene tramite pubblico sorteggio tra coloro che presentano domanda entro la scadenza prevista da apposito bando che, di regola, viene indetto ogni quattro anni, partendo dal primo lotto libero sino ad esaurimento degli appezzamenti.

Nella domanda sarà possibile indicare l'eventuale preferenza tra le zone destinate agli orti.

Ai concessionari uscenti che esprimono la volontà di continuare nella conduzione dell'orto verrà riassegnato l'appezzamento precedente.

In caso di un numero di domande superiore alle disponibilità del numero degli appezzamenti, verrà stilata una graduatoria "di riserva" tra tutti gli aventi diritto, secondo le modalità previste al precedente comma 1.

A tale graduatoria si attingerà per le future assegnazioni, entro i termini di efficacia della graduatoria ovvero fino all'indizione di nuovo avviso d'assegnazione, a cui si aggiungeranno le eventuali domande che dovessero pervenire successivamente al sorteggio citato.

Queste ultime verranno inserite in ordine cronologico di presentazione al Comune.

Può presentare domanda di assegnazione una sola persona per nucleo familiare.

Ogni assegnatario dovrà dichiarare di aver preso visione ed accettare il presente Regolamento.

Articolo 6 - Titolarità della concessione

L'orto viene assegnato in gestione ad un unico titolare, che deve coltivarlo direttamente con continuità.

L'orto concesso non è cedibile, subaffittabile, né trasmissibile a terzi a nessun titolo.

L'eventuale aiuto da parte di familiari non può essere sostitutivo della presenza e del lavoro dell'anziano assegnatario, se non nel caso di temporaneo impedimento, di cui al comma seguente.

Nel caso di temporaneo impedimento alla gestione dell'orto da parte dell'assegnatario - ad esempio, per malattie o per soggiorni fuori Senago - lo stesso può farsi temporaneamente sostituire nella conduzione da un familiare, segnalandolo all'Amministrazione Comunale.

Tali impedimenti, se superiori alla durata continuativa di mesi 6 (sei), comportano la decadenza della concessione da parte dell'Amministrazione Comunale.

Ad ogni nucleo familiare non sarà concesso più di un orto.

Per nucleo familiare si intende anche una convivenza di fatto, anche senza vincoli di parentela e con eventuale stato di famiglia separato.

Nel caso di decesso dell'assegnatario o di perdita dei requisiti di idoneità fisica, i familiari sono tenuti a darne comunicazione tempestiva al Settore Servizi alla Persona del Comune.

In questo caso, è consentito loro di beneficiare dei frutti della semina, avvenuta prima del decesso o della perdita dell'idoneità fisica, e comunque entro il termine dell'anno solare.

In caso di rinuncia o decadenza della concessione dell'orto, all'assegnatario non spetta alcun contributo o indennità a qualsiasi titolo, né da parte dell'Amministrazione Comunale né dall'assegnatario subentrante nella conduzione dell'orto.

Articolo 7 - Durata della concessione

La concessione dell'orto avrà durata di anni 4 (quattro), a partire dalla data di assegnazione dello stesso, e potrà essere rinnovata.

La concessione dell'orto si configura come concessione a titolo temporaneo di area pubblica ad uso orto urbano, non soggetta, ai sensi dell'articolo 17 lettera s) del "REGOLAMENTO C.O.S.A.P." vigente, all'applicazione del canone per occupazioni del suolo, del soprassuolo, del sottosuolo pubblico.

In caso di subentro di nuovi assegnatari nel periodo di validità della graduatoria, la durata della concessione dell'orto è limitata al tempo residuo sino alla scadenza del termine quadriennale.

La concessione è a titolo precario ed è revocabile in qualsiasi momento, con preavviso di almeno 3 (tre) mesi e senza che alcun diritto o risarcimento spetti all'assegnatario.

Allo scadere della concessione, l'assegnatario dovrà rilasciare il terreno libero, mentre rimarranno a beneficio del fondo i lavori, gli impianti e le colture eseguite durante il periodo della concessione, senza che l'Amministrazione Comunale sia tenuta a corrispondere indennità o compenso alcuno.

In nessun caso saranno riconosciuti rimborsi per frutti pendenti.

Articolo 8 - Decadenza della concessione

Sono motivo di decadenza dall'assegnazione dell'orto le seguenti cause:

1. perdita dei requisiti di cui all'articolo 4 da parte dell'assegnatario;
2. rinuncia da parte dell'assegnatario;
3. decesso dell'assegnatario;
4. impedimenti superiori alla durata di mesi 6 (sei), di cui all'articolo 6 comma 4;
5. ricevimento di 3 (tre) contestazioni scritte per il mancato rispetto degli obblighi e dei divieti di cui al successivo articolo 10;
6. ricevimento di 2 (due) sanzioni amministrative, di cui al successivo articolo 29, erogate per il mancato rispetto degli obblighi e dei divieti di cui al successivo articolo 10;
7. sub-concessione o locazione a terzi;
8. utilizzo dei beni ricavati dalla produzione per lo svolgimento di attività commerciali, vendita a terzi, o altre attività a finalità lucrative;

9. mancato pagamento della quota-parte di consumo acqua, di cui successivo articolo 11, entro il termine previsto nella comunicazione.

L'orto dovrà essere lasciato libero entro tre mesi dalla notifica della decadenza, indipendentemente dalla scadenza naturale della concessione.

Articolo 9 - Irrigazione

L'uso dell'acqua, offerta dal punto di prelievo presente in ogni singolo lotto quale derivazione della rete idrica, attestata a gruppo di misura intestato all'Amministrazione Comunale, è riservato solo alla conduzione dell'orto per l'innaffiatura e per dissetarsi.

Il contenimento degli sprechi è affidato al buon senso degli assegnatari.

Nel caso di siccità e di conseguenti restrizioni idriche, gli assegnatari debbono adeguarsi alle disposizioni che verranno impartite dall'Amministrazione Comunale.

Il Comune potrà installare un contatore derivato per la misurazione della quantità d'acqua utilizzata dai singoli assegnatari.

Nei confronti del Comune non potrà essere avanzato, dagli assegnatari degli orti, alcuna richiesta per danni o per indennizzi connessi con l'eventuale impossibilità o difficoltà di irrigazione, per la conseguente perdita di colture o per il danneggiamento delle stesse.

Articolo 10 - Obblighi e divieti nella gestione degli orti

Il Cittadino assegnatario dell'orto si impegna formalmente a rispettare i disposti previsti dalle vigenti leggi o regolamenti in materie di igiene pubblica e sicurezza ed anche di tutte le regole, i divieti e le condizioni stabilite dal presente Regolamento.

In particolare, deve attenersi ai seguenti obblighi e divieti:

[OBBLIGHI]

- mantenere un comportamento civile, corretto e di reciproco rispetto nei confronti degli altri assegnatari, in ossequio ai principi di socialità, pacifica ed armoniosa convivenza: non deve, pertanto, recare disturbo al vicinato con schiamazzi ovvero con rumori eccessivi di qualsiasi natura, segnalando ogni diatriba ai servizi comunali competenti;
- mantenere l'orto assegnato in stato decoroso, non degradato, incolto e disordinato e non introdurre nell'area materiale di risulta o recupero (cassette, vetri, armadi, tavolini, sedie, sacchi di nylon, legname, materiale in pvc, materiale edile, ecc.);
- coltivare l'orto assegnato con continuità, ad eccezione dei casi previsti dal precedente articolo 6;
- approvvigionarsi di tutti gli attrezzi ed i materiali necessari per la produzione ortiva;
- adottare metodi di coltivazione biologica, secondo quanto meglio stabilito dal successivo articolo 12;
- adottare apposite misure atte a prevenire lo sviluppo e proliferazione di zanzare;
- fare buon uso del sistema di irrigazione, usando con diligenza e senza sprechi l'acqua per l'irrigazione che viene messa a disposizione dal Comune, tenendo presente che nei mesi da maggio a ottobre l'uso dell'acqua dovrà essere limitato tra le ore 18.00 della sera e le ore 9.00 del mattino;
- aprire e chiudere il cancello principale d'accesso alle aree ortive, laddove presente;
- mantenere tutte le attrezzature di proprietà comunale consegnate in ordine ed in buono stato di conservazione: in particolare l'assegnatario ha l'obbligo di effettuare interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, nei limiti in cui quest'ultima derivi dalla prima, specifica e costante alle "cassette porta attrezzi";
- tenere pulite ed in buono stato di manutenzione le parti comuni, viottoli e fossi di scolo, liberandoli da erbacce e da quant'altro deturpi o degradi l'ambiente, con particolare riguardo al tratto prospiciente il proprio lotto, e a non realizzare, all'interno del lotto concesso, alcun tipo di pavimentazione o modifiche dell'assetto dell'area, rispettando i confini e le quote altimetriche dell'area assegnata;

- provvedere alla manutenzione delle recinzioni, delle attrezzature fisse, del contatore idrico derivato, se presente, e della rete idrica interna all'area assegnata;
- provvedere, insieme agli altri assegnatari degli orti, all'eventuale pulizia e allo sgombero di neve e ghiaccio lungo i percorsi pedonali d'accesso ai lotti e all'ingresso dell'area orti, con il correlativo divieto di depositare la neve nelle vie di transito;
- osservare le disposizioni relative alla gestione dei rifiuti prodotti e della la raccolta differenziata, così come meglio specificate al successivo articolo 13;
- garantire e consentire, in qualsiasi momento, l'accesso al proprio orto al personale incaricato dall'Amministrazione Comunale per eventuali ispezioni;
- pagare, nella misura ed entro i termini stabiliti, le quote di partecipazione alle spese dovute all'Amministrazione Comunale, ai sensi del successivo articolo 11;
- aderire all'apertura dell'orto al pubblico in occasione di eventuali iniziative folkloristico - culturali di promozione e informazione, con il coinvolgimento delle scuole, che potrà essere richiesta dall'Amministrazione Comunale.

[DIVIETI]

- è **vietato** utilizzare l'area assegnata per usi diversi da quelli previsti all'articolo 1 del presente Regolamento: in particolare, è vietato costituire depositi di materiale vario e svolgere attività diversa da quella della coltivazione ortofrutticola, floricola o di piccoli frutti (a titolo esemplificativo: lamponi, mirtilli, fragole, ribes);
- è **vietato** danneggiare in alcun modo gli orti limitrofi, nonché prelevare prodotti dagli stessi;
- è **vietato** occultare la vista dell'orto con teli plastici, steccati o siepi;
- è **vietato** occupare o coltivare, anche parzialmente, i vialetti di accesso ai singoli orti ed altre parti comuni;
- è **vietato** depositare o scaricare materiali di qualsiasi genere all'interno dell'area assegnata e negli spazi comuni;
- è **vietato** accedere ai singoli orti con bici e motocicli, che dovranno essere parcheggiate negli spazi appositamente predisposti;
- è **vietato** consentire l'ingresso alle aree ortive a persone estranee, salvo che non siano accompagnate dall'assegnatario;
- è **vietato** tenere stabilmente cani o altri animali negli orti; i cani che accompagnassero gli assegnatari limitatamente al periodo di presenza degli stessi negli orti, dovranno essere sempre tenuti al guinzaglio; sono, altresì, vietati gli allevamenti di animali di qualsiasi specie;
- è **vietato** accendere stoppie, rifiuti e fuochi (esempio griglia estiva) di qualsiasi genere;
- è **vietato** installare gruppi elettrogeni, bombole di gas e qualsiasi altro elemento che possa costituire pericolo per l'incolumità propria e altrui;
- è **vietata** la coltivazione di "kiwi" e qualsiasi altra coltivazione ad elevato consumo d'acqua;
- è **vietata** la coltivazione di piante frutticole, della vite, e comunque di piante arboree di altezza superiore a tre metri, che in ogni caso non devono proiettare l'ombra sull'orto viciniore;
- è **vietato** utilizzare prodotti fitosanitari, coadiuvanti e fertilizzanti chimici di sintesi che possano arrecare danno all'ambiente;
- è **vietato**, pena l'immediata decadenza dell'assegnazione, utilizzare i beni ricavati dalla produzione per lo svolgimento di attività commerciali, vendita a terzi, o altre attività a finalità lucrative, in quanto la produzione stessa è rivolta unicamente al consumo per uso proprio o in ambito familiare;
- è **vietato** avvalersi di manodopera retribuita per la coltivazione del terreno, né concedere a terzi il terreno;
- è **vietato** effettuare opere che alterino l'appezzamento assegnato, che allo scadere del contratto dovrà essere restituito nello stato originario, fatto salvo quanto previsto dal precedente articolo 7 comma 4;

- **è vietata** la costruzione abusiva di capanni, pergole e similari. Le coperture in plastica, quali “serre stagionali”, sono ammissibili nella misura in cui non diano origine a strutture stabili ed indecorose: in altezza non potranno essere superiori a 1,00 m, in lunghezza non superiore a 3,00 m, in larghezza non superiore a 2,00 m, dovranno essere posizionate lungo il passaggio di entrata all’orto, in modo tale da non creare ombreggiature sugli appezzamenti confinanti.

Articolo 11 - Cauzione e partecipazione alle spese

A garanzia dell’adempimento degli obblighi dettati dal presente Regolamento, l’assegnatario è tenuto al pagamento di una cauzione, il cui importo viene fissato con provvedimento della Giunta Comunale. La cauzione dovrà essere versata contestualmente alla sottoscrizione dell’atto di concessione temporanea.

Il deposito, comunque infruttifero, verrà eventualmente trattenuto dal Comune, a titolo di risarcimento danni, salvo maggiori oneri, qualora se ne ravvisassero le condizioni.

Gli Assegnatari degli orti dovranno inoltre versare all’Amministrazione Comunale, a titolo di rimborso spese per il consumo dell’acqua di cui al precedente articolo 9, un importo pari al costo della fornitura fatturata dal gestore del Servizio Idrico, in maniera proporzionale alla dimensione del lotto assegnato, ovvero proporzionalmente al consumo effettivo rilevato a mezzo di gruppi di misurazione autonomi.

Il suddetto rimborso verrà versato a consuntivo, previa comunicazione a ciascun Assegnatario dell’importo dovuto.

Articolo 12 - Coltivazione biologica

Gli orti dovranno essere coltivati biologicamente.

Al fine di evitare l’inquinamento delle falde freatiche e dei corsi d’acqua causato dai nitrati e da altri composti chimici usati in agricoltura, e per impedire la scomparsa di molte specie di piccoli insetti e animali utili all’agricoltura e all’uomo, provocata dall’uso incondizionato di pesticidi e di diserbanti, vengono indicate le seguenti metodologie agronomiche ecocompatibili da rispettare:

1. la concimazione del terreno dovrà essere effettuata con fertilizzanti organici, sostanze minerali naturali e compost;
2. per combattere gli insetti dannosi alle colture, si farà ricorso alla pratica della lotta biologica, favorendo l’utilizzo di prodotti omeopatici e di macerati vegetali;
3. per favorire la fertilità del terreno, si farà uso di tecniche agronomiche che prevedano la rotazione delle coltivazioni ed il sovescio (*pratica agronomica consistente nell’interramento di apposite colture, allo scopo di mantenere o aumentare la fertilità del terreno*);
4. è comunque fatto divieto assoluto di utilizzare prodotti chimici di sintesi, pesticidi, diserbanti, anticrittogamici e prodotti geneticamente modificati e specie esotiche.

Articolo 13 - Gestione dei rifiuti

I rifiuti di tipo “organico”, “frazione umida”, dovranno essere raccolti negli appositi cassonetti, ubicati nelle aree comuni di pertinenza degli orti, in cui potranno essere conferiti solo rifiuti prodotti e derivanti dalla coltivazione degli orti medesimi. Lo svuotamento dei cassonetti avverrà secondo quanto stabilito nell’ambito del servizio di raccolta dall’Amministrazione Comunale, nei modi e nei tempi stabiliti.

Per la tipologia di rifiuto di cui al paragrafo precedente, è ammesso anche il riutilizzo, previo compostaggio, come concime o ammendante per il terreno, secondo quanto previsto dal precedente articolo 12.

E’ severamente vietato depositare rifiuti all’esterno dei cassonetti.

I rifiuti non compostabili, siano questi derivanti da sfalci e potature ovvero imballi, ecc., dovranno essere raccolti separatamente ed inviati al normale circuito di raccolta differenziata, prevista nell’ambito del servizio di raccolta dall’Amministrazione Comunale nei modi e nei tempi stabiliti, ad eccezione dei rifiuti di tipo “ingombrante”, che dovranno essere conferiti, a cura dell’assegnatario, direttamente alla piattaforma ecologica comunale.

Articolo 14 - Responsabilità

Gli assegnatari sono tenuti a risarcire qualunque danno arrecato sia all'appezzamento assegnato che alle parti comuni, per colpa o negligenza, e a rimborsare all'Amministrazione Comunale eventuali spese sostenute per il ripristino.

L'assegnatario sarà personalmente responsabile di qualunque danno, furto, manomissione, infortunio, incidente, che l'assegnatario medesimo possa subire o causare a cose e/o persone dell'Amministrazione Comunale e/o di terzi, durante l'uso dell'orto a lui concesso.

L'Amministrazione Comunale resta, pertanto, sollevata da ogni e qualsiasi responsabilità civile e penale che possa derivare dall'uso dell'orto urbano concesso.

L'Amministrazione Comunale non risponderà per furti, atti vandalici, danni per eventi naturali, interruzione di servizi (irrigazione, ecc.) che si verificano negli orti urbani concessi, né per eventuali infortuni occorsi, all'assegnatario o a terzi, in conseguenza dell'uso dell'orto da parte dell'assegnatario o anche a seguito del solo passaggio o stazionamento di persone nello stesso.

Articolo 15 - Quota di riserva

L'Amministrazione Comunale si riserva, nella misura massima del 10% degli orti disponibili al proprio patrimonio, l'assegnazione a soggetti per particolari finalità sociali, in deroga agli articoli 4 e 5.

TITOLO II ORTI DI PROSSIMITA'

Articolo 16 - Definizione e finalità

Il Comune di Senago intende promuovere il recupero di aree verdi incolte e/o inutilizzate e, nel contempo, favorire il decoro e la fruibilità del verde urbano da parte dei cittadini. Pertanto, in coerenza a quanto previsto all' articolo 21 "Piano delle Regole" del vigente "Piano di Governo del Territorio" (P.G.T.), l'Amministrazione Comunale può delimitare "orti di prossimità" su aree destinate a servizi o all'agricoltura, di proprietà comunale, previo risanamento estetico realizzato conformemente alle prescrizioni del presente Regolamento e accertato dal Settore Servizi Territoriali, da concedere in uso gratuito ai cittadini residenti sul proprio territorio, per uso ortivo. La superficie dell'orto assegnando sarà, di norma, non superiore a 70,00 mq.

Articolo 17 - Individuazione delle aree ortive

Le aree destinate "a servizi" o "agricole", meglio evidenziate negli allegati "Piano delle Regole" e "Piano dei Servizi" al "Piano di Governo del Territorio" (P.G.T.) vigente, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 28 del 11.06.2014, sulle quali verranno identificate aree per "orti di prossimità", saranno individuate, indicativamente, nei seguenti ambiti territoriali:

AMBITO	A	zona "MASCAGNI"
AMBITO	B	zona "CENTRO"
AMBITO	C	zona "CASTELLETTO"
AMBITO	D	zona "PAPA GIOVANNI XXIII/GAGGIOLO"

L'effettiva suddivisione e l'organizzazione del territorio in ambiti, con la relativa elencazione delle vie, viene effettuata con atto di Giunta Comunale, con una previsione di numero 20 (venti) orti per ciascun ambito territoriale.

Articolo 18 - Requisiti per l'assegnazione

Per l'assegnazione degli "orti di prossimità" i cittadini dovranno possedere i seguenti requisiti:

- a) essere residente nel Comune di Senago;
- b) essere fisicamente idoneo per la coltivazione dell'orto: allo scopo dovrà essere prodotto certificato medico;
- c) non risultare proprietario e/o non avere in godimento, a qualsiasi titolo, orti, giardini o terreni che si prestino ad essere adibiti ad orticoltura in Senago e/o nei Comuni confinanti;
- d) non essere assegnatario di "orti sociali", di cui al Titolo I del presente Regolamento, messi a disposizione dall'Amministrazione Comunale di Senago o dalle Amministrazioni dei Comuni confinanti.

Articolo 19 - Modalità di assegnazione

La concessione degli "orti di prossimità" avviene sulla base di graduatorie formate a conclusione della procedura prevista e disciplinata dal presente Regolamento, e previa la pubblicazione di appositi bandi da parte dell'Amministrazione Comunale, di norma ogni nove anni.

Per ogni ambito territoriale verrà stilata una graduatoria.

E' possibile essere inseriti in più graduatorie.

Per la formazione della graduatoria, saranno assegnati i seguenti punteggi:

residenza nell'ambito:		punti	30
composizione nucleo familiare	n. 2 componenti:	punti	5
	n. 3 componenti:	punti	7

	n. 4 componenti:	punti	10
	n. 5 o più componenti:	punti	15
attestazione ISEE	fino a € 10.000,00	punti	15
	da € 10.000,01 a € 15.000,00	punti	10
	da € 15.000,01 a € 25.000,00	punti	5
	oltre a € 25.000,00	punti	0

A parità di punteggio, l' appezzamento viene concesso per estrazione.

L'assegnazione avviene tra coloro che presentano domanda entro la scadenza prevista dal bando, partendo dal primo lotto libero sino ad esaurimento degli appezzamenti.

Ai concessionari uscenti che esprimono la volontà di continuare nella conduzione dell'orto, verrà riassegnato l'appezzamento precedente.

In caso di un numero di domande superiore alle disponibilità del numero degli appezzamenti, verrà stilata una graduatoria "di riserva" tra tutti gli aventi diritto, secondo i criteri di cui al precedente comma 1.

A tale graduatoria si attingerà per le future assegnazioni, a cui si aggiungeranno le eventuali domande che dovessero pervenire successivamente alla scadenza prevista dal bando.

Queste ultime verranno inserite in ordine cronologico di presentazione al Comune.

Può presentare domanda di assegnazione una sola persona per nucleo familiare.

Ogni assegnatario dovrà dichiarare di aver preso visione ed accettare il presente Regolamento.

Articolo 20 - Titolarità della concessione

L'orto viene assegnato in gestione ad un unico titolare, che deve coltivarlo direttamente con continuità.

L'orto concesso non è cedibile, subaffittabile, né trasmissibile a terzi a nessun titolo.

L'eventuale aiuto da parte di familiari non può essere sostitutivo della presenza e del lavoro dell'assegnatario, se non nel caso di temporaneo impedimento di cui al comma seguente.

Nel caso di temporaneo impedimento alla gestione dell'orto da parte dell'Assegnatario - ad esempio per malattie o per soggiorni fuori Senago - lo stesso può farsi temporaneamente sostituire nella conduzione da un familiare, segnalandolo all'Amministrazione Comunale.

Tali impedimenti, se superiori alla durata continuativa di mesi 6 (sei), comportano la decadenza della concessione da parte dell'Amministrazione Comunale, secondo i modi di cui al successivo articolo 22.

Ad ogni nucleo familiare non sarà concesso più di un orto.

Per nucleo familiare si intende anche una convivenza di fatto, anche senza vincoli di parentela e con eventuale stato di famiglia separato.

Nel caso di decesso dell'assegnatario o di perdita dei requisiti di idoneità fisica, i familiari sono tenuti a darne comunicazione tempestiva al Settore Servizi alla Persona del Comune.

In questo caso, è consentito loro di beneficiare dei frutti della semina, avvenuta prima del decesso o della perdita dell'idoneità fisica, e comunque entro il termine dell'anno solare.

In caso di rinuncia o decadenza della concessione dell'orto, all'assegnatario non spetta alcun contributo o indennità a qualsiasi titolo, né da parte dell'Amministrazione Comunale né dall'assegnatario subentrante nella conduzione dell'orto.

Articolo 21 - Durata della concessione

In considerazione dell'ammortamento degli investimenti per l'allestimento degli ambiti ortivi, la concessione dell'orto avrà durata di anni 9 (nove), a partire dalla data di assegnazione dello stesso, e potrà essere rinnovata.

La concessione dell'orto pubblico si configura come concessione a titolo temporaneo di area pubblica ad uso orto urbano, non soggetta, ai sensi dell'articolo 17 lettera s) del "REGOLAMENTO C.O.S.A.P." vigente, all'applicazione del canone per occupazioni del suolo, del soprassuolo, del sottosuolo pubblico.

In caso di subentro di nuovi assegnatari nel periodo di validità della graduatoria, la durata della concessione dell'orto è limitata al tempo residuo sino alla scadenza del termine novennale.

La concessione è a titolo precario ed è revocabile in qualsiasi momento, con preavviso di almeno 3 (tre) mesi e senza che alcun diritto o risarcimento spetti all'assegnatario.

Allo scadere della concessione, l'assegnatario dovrà rilasciare il terreno libero, mentre rimarranno a beneficio del fondo i lavori, gli impianti e le colture eseguite durante il periodo della concessione, senza che l'Amministrazione Comunale sia tenuta a corrispondere indennità o compenso alcuno.

In nessun caso saranno riconosciuti rimborsi per frutti pendenti.

Articolo 22 - Decadenza della concessione

Sono motivo di decadenza dall'assegnazione dell'orto le seguenti cause:

1. perdita dei requisiti di cui all'articolo 18 da parte dell'assegnatario;
2. rinuncia da parte dell'assegnatario;
3. decesso dell'assegnatario;
4. impedimenti di natura fisica superiori alla durata di mesi sei, di cui all'articolo 20 comma 4;
5. ricevimento di tre contestazioni scritte per il mancato rispetto degli obblighi e dei divieti di cui al successivo articolo 24;
6. ricevimento di due sanzioni amministrative, di cui al successivo articolo 29, erogate per il mancato rispetto degli obblighi e dei divieti di cui al successivo articolo 24;
7. sub-concessione o locazione a terzi;
8. utilizzo dei beni ricavati dalla produzione per lo svolgimento di attività commerciali, vendita a terzi, o altre attività a finalità lucrative;
9. mancato pagamento della quota-parte di consumo acqua, di cui successivo articolo 25, entro il termine previsto nella comunicazione.

L'orto dovrà essere lasciato libero entro tre mesi dalla notifica della decadenza, indipendentemente dalla scadenza naturale della concessione.

Articolo 23 - Linee guida per la realizzazione degli ambiti ortivi

L'assegnatario realizzerà, sotto la supervisione del Settore Servizi Territoriali comunale, a propria cura e spese, l'area destinata a "orto di prossimità", specificatamente assegnata, secondo le seguenti linee guida e prescrizioni tecniche, fermo restando a quanto stabilito dall'articolo 21_Orti urbani delle "Norme Tecniche di Attuazione" del "Piano delle Regole", inserite nel "Piano di Governo del Territorio" (P.G.T.) vigente, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 28 del 11.06. 2014.

Ad integrazione delle attività previste dal precedente articolo 17, il Settore Servizi Territoriali comunale predisporrà, per ogni area all'uopo individuata, elaborazione grafica atta a definire l'assetto planimetrico delle aree ortive, determinando gli spazi comuni e le vie d'accesso ai singoli lotti.

I singoli lotti costituenti gli "orti di prossimità" saranno formati, compatibilmente con caratteristiche intrinseche dell'area individuata e con le esigenze dell'iniziativa, con criteri di omogeneità per forma e dimensioni.

Le aree ortive, al termine delle procedure previste dal precedente articolo 19, identificate con numero o codice dall'Amministrazione Comunale, saranno consegnate libere ed allo stato di fatto, con l'individuazione e l'assegnazione di punti fissi atti alla perimetrazione dell'area.

Nella realizzazione degli interventi propedeutici alla coltivazione dell'area assegnata, si intendono a carico dell'assegnatario i seguenti oneri:

- eventuale bonifica del terreno, e sua sistemazione, con idoneo smaltimento dei rifiuti ivi rinvenuti;
- delimitazione dell'area ortiva assegnata, in allineamento ai punti fissi di cui al paragrafo precedente, consentita solo con elementi naturali (siepi vive, consigliate le seguenti essenze: *Photinia Red Robin*, *Elaeagnus verde e giallo*, *Pyracantha*, *Cotoneaster*, *Viburnum (Viburno)*, *Lavandula (Lavanda)*, *Rosmarinus*, *Berberis*, *Laurus (Lauro)*, *Ligustrum*, *Ilex Crenata*, *Ilex Crenata*, *Pittosporum Heterophyllum*), avente anche funzione di mascheramento, mantenuta stabilmente ad un' altezza non superiore a m. 1,50, con l'eventuale inserimento di rete metallica di supporto, anch'essa di altezza non superiore a m. 1,50;

- realizzazione di idoneo accesso pedonale prospiciente la viabilità comune, larghezza minima m. 1,20 altezza massima m. 1,50, con struttura in legno o metallica e rete di tamponamento;
- fornitura di tutte le attrezzature ed arredi indicate nel successivo paragrafo;
- eventuale allacciamento alla rete idrica (nel caso non se ne facesse carico l'Amministrazione Comunale), previo assenso da parte dell'Amministrazione Comunale;
- sistemazione della viabilità comune, in solido con gli altri assegnatari, mantenendo inalterate le quote e la superficie.

Per il ricovero delle attrezzature necessarie allo svolgimento dell'attività orticola si prevede:

- l'utilizzo di idonei contenitori porta attrezzi (uno per ogni singolo lotto) aventi le seguenti caratteristiche tecniche: cassapanca o armadiatura in polipropilene ad alta qualità resistente a intemperie e ai raggi UV, colore neutro, dimensioni esterne massime consentite (bxpxh): tipo [A] cm 170x55x65; tipo [B] cm 150x85x120; tipo [C] cm 150x85x200;
- suddetti contenitori dovranno essere collocati in idonee posizioni atte a non arrecare alcun danno né a proiettare l'ombra sull'orto vicino;
- a norma del richiamato articolo 21 comma 2 punto 5, delle "Norme Tecniche di Attuazione" del "Piano delle Regole" inserite nel "Piano di Governo del Territorio" (P.G.T.) vigente, è consentita la realizzazione di un prefabbricato per il solo ricovero degli attrezzi ogni 200 mq. di superficie, avente le seguenti caratteristiche: struttura in legno, copertura a falde semplici o doppie, dimensioni in pianta: max 2,00 x 2,00m, altezza massima al colmo 2,40 m al colmo;
- è consentita la pavimentazione mediante elementi posati a secco (esempio: lastre in "ghiaietto lavato") sia quale base per la posa dei contenitori porta attrezzi, sia per la realizzazione dei percorsi e divisioni principali dei singoli lotti;
- ai soli scopi d'irrigazione delle aree ortive, in assenza di rete d'irrigazione principale e secondaria predisposta nel caso dall'Amministrazione Comunale, è ammesso ubicare n. 2 (due) bidoni per ogni appezzamento per la raccolta e riutilizzo dell'acqua, in materiale plastico, della capacità massima di litri 100 appositamente chiusi, purché non diventino ricettacoli di insetti;
- tutti gli interventi e i materiali utilizzati dovranno rispondere alle normative in materia di sicurezza.

Tutte le eventuali modifiche che si dovessero apportare all'assetto originario dell'area consegnata e non previste dal presente disposto regolamentare dovranno essere preventivamente concordate ed assentite dal Settore Servizi Territoriali comunale.

Articolo 24 - Obblighi e divieti nella gestione dell'orto

Il cittadino assegnatario dell'"orto di prossimità" si impegna a rispettare i disposti previsti dalle vigenti leggi o regolamenti in materie di igiene pubblica e sicurezza ed tutte le regole, i divieti e le condizioni stabilite dal presente Regolamento.

In particolare, deve attenersi ai seguenti obblighi e divieti:

[OBBLIGHI]

- mantenere un comportamento civile, corretto e di reciproco rispetto nei confronti degli altri assegnatari, in ossequio ai principi di socialità, pacifica ed armoniosa convivenza: non dovrà pertanto recare disturbo al vicinato con schiamazzi ovvero con rumori eccessivi di qualsiasi natura, segnalando ogni diatriba ai servizi comunali competenti;
- mantenere l'orto assegnato in stato decoroso, non degradato, incolto e disordinato e non introdurre nell'area materiale di risulta o recupero (cassette, vetri, armadi, tavolini, sedie, sacchi di nylon, legname, materiale in pvc, materiale edile, ecc.);
- coltivare l'orto assegnato con continuità, ad eccezione dei casi previsti dal precedente articolo 20;
- approvvigionarsi di tutti gli attrezzi ed i materiali necessari per la produzione ortiva;
- utilizzare idonei contenitori a corredo dell'orto per la custodia degli stessi, secondo le linee guida di cui al precedente articolo 23

- adottare metodi di coltivazione biologica, secondo quanto meglio stabilito dal successivo articolo 26;
- fare buon uso del sistema di irrigazione, se presente, usando con diligenza e senza sprechi l'acqua per l'irrigazione che viene messa a disposizione dal Comune, tenendo presente che nei mesi da maggio a ottobre l'uso dell'acqua dovrà essere limitato tra le ore 18.00 della sera e le ore 9.00 del mattino;
- adottare apposite misure atte a prevenire lo sviluppo e proliferazione di zanzare;
- aprire e chiudere il cancello principale d'accesso alle aree ortive, laddove presente;
- mantenere, con interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria e nei limiti in cui quest'ultima derivi dalla prima, tutte le eventuali attrezzature di proprietà comunale consegnate, in ordine ed in buono stato di conservazione;
- tenere pulite ed in buono stato di manutenzione le parti comuni, viottoli e fossi di scolo, liberandoli da erbacce e da quant'altro deturpi o degradi l'ambiente, con particolare riguardo al tratto prospiciente il proprio lotto, e a non realizzare, all'interno del lotto concesso, alcun tipo di pavimentazione o modifiche dell'assetto dell'area, rispettando i confini e le quote altimetriche dell'area assegnata;
- provvedere alla manutenzione delle recinzioni, delle attrezzature fisse, del contatore idrico derivato, se presente, e della rete idrica interna all'area assegnata;
- provvedere, insieme agli altri assegnatari degli orti, all'eventuale pulizia e allo sgombero di neve e ghiaccio lungo i percorsi pedonali d'accesso ai lotti e all'ingresso dell'area orti, con il correlativo divieto di depositare la neve nelle vie di transito;
- osservare le disposizioni relative alla gestione dei rifiuti prodotti e della raccolta differenziata, così come meglio specificate al successivo articolo 27;
- garantire e consentire, in qualsiasi momento, l'accesso al proprio orto al personale incaricato dall'Amministrazione Comunale per eventuali ispezioni;
- pagare, nella misura ed entro i termini stabiliti, le quote di partecipazione alle spese dovute all'Amministrazione Comunale, ai sensi del successivo articolo 25;
- aderire all'apertura dell'orto al pubblico, in occasione di eventuali iniziative folkloristico - culturali di promozione e informazione, con il coinvolgimento delle scuole, che potrà essere richiesta dall'Amministrazione Comunale.

[DIVIETI]

- è **vietato** utilizzare l'area assegnata per usi diversi da quelli previsti all'articolo 1 del presente Regolamento: in particolare è vietato costituire depositi di materiale vario e svolgere attività diversa da quella della coltivazione ortofrutticola, floricola o di piccoli frutti (a titolo esemplificativo: lamponi, mirtilli, fragole, ribes);
- è **vietato** danneggiare in alcun modo gli orti limitrofi nonché prelevare prodotti dagli stessi;
- è **vietato** occultare la vista dell'orto con teli plastici, steccati o siepi, fatto salvo quanto previsto dal precedente articolo 23;
- è **vietato** occupare o coltivare, anche parzialmente, i vialetti di accesso ai singoli orti ed altre parti comuni;
- è **vietato** depositare o scaricare materiali di qualsiasi genere all'interno dell'area assegnata e negli spazi comuni;
- è **vietato** effettuare allacciamenti alla rete elettrica ed idrica, se non espressamente autorizzati dall'Amministrazione Comunale;
- è **vietato** accedere ai singoli orti con bici e motocicli, che dovranno essere parcheggiate negli spazi appositamente predisposti;
- è **vietato** consentire l'ingresso alle aree ortive a persone estranee, salvo che non siano accompagnate dall'assegnatario;
- è **vietato** tenere stabilmente cani o altri animali negli orti: i cani che accompagnassero gli assegnatari limitatamente al periodo di presenza degli stessi negli orti, dovranno essere sempre tenuti al guinzaglio; sono altresì vietati gli allevamenti di animali di qualsiasi specie;

- è **vietato** accendere stoppie, rifiuti e fuochi (esempio griglia estiva) di qualsiasi genere;
- è **vietato** installare gruppi elettrogeni, bombole di gas e qualsiasi altro elemento che possa costituire pericolo per l'incolumità propria e altrui;
- è **vietata** la coltivazione di "kiwi" e qualsiasi altra coltivazione ad elevato consumo d'acqua;
- è **vietata** la coltivazione di piante frutticole, della vite, e comunque di piante arboree di altezza superiore a tre metri, che in ogni caso non devono proiettare l'ombra sull'orto viciniore;
- è **vietato** utilizzare prodotti fitosanitari, coadiuvanti e fertilizzanti chimici di sintesi che possano arrecare danno all'ambiente;
- è **vietato** utilizzare i beni ricavati dalla produzione per lo svolgimento di attività commerciali, vendita a terzi, o altre attività a finalità lucrative, in quanto la produzione stessa è rivolta unicamente al consumo per uso proprio o in ambito familiare;
- è **vietato** avvalersi di manodopera retribuita per la coltivazione del terreno, né concedere a terzi il terreno;
- è **vietato** effettuare opere che alterino l'appezzamento assegnato, che allo scadere del contratto dovrà essere restituito nello stato originario, fatto salvo quanto previsto dal precedente articolo 21 comma 4;
- è **vietato** la costruzione di capanni, pergole e similari, fatto salvo quanto previsto dal precedente articolo 23. Le coperture in plastica, quali "serre stagionali", sono ammissibili nella misura in cui non diano origine a strutture stabili ed indecorose: in altezza non potranno essere superiori a 1,00 m, in lunghezza non superiore a 3,00 m, in larghezza non superiore a 2,00 m, dovranno essere posizionate lungo il passaggio di entrata all'orto, in modo tale da non creare ombreggiature sugli appezzamenti confinanti.

Articolo 25 - Cauzione e partecipazione alla spesa

A garanzia dell'adempimento degli obblighi dettati dal presente Regolamento, l'assegnatario è tenuto al pagamento di una cauzione, il cui importo viene fissato con provvedimento della Giunta Comunale. La cauzione dovrà essere versata contestualmente alla sottoscrizione dell'atto di concessione temporanea.

Il deposito, comunque infruttifero, verrà eventualmente trattenuto dal Comune a titolo di risarcimento danni, salvo maggiori oneri, qualora se ne ravvisassero le condizioni.

Nel caso l'Amministrazione Comunale abbia dotato le aree ortive di rete d'adduzione di acqua potabile, quale derivazione della rete idrica comunale, attestata a gruppo di misura intestato al Comune, gli assegnatari degli orti dovranno, inoltre, versare all'Amministrazione Comunale, a titolo di rimborso spese per il consumo dell'acqua, riservato solo alla conduzione dell'orto per l'innaffiatura e per dissetarsi, un importo pari al costo della fornitura fatturata dal gestore del Servizio Idrico, in maniera proporzionale alla dimensione del lotto assegnato.

Il suddetto rimborso verrà versato a consuntivo, previa comunicazione a ciascun assegnatario dell'importo dovuto.

Articolo 26 - Coltivazione biologica

Gli orti dovranno essere coltivati biologicamente.

Al fine di evitare l'inquinamento delle falde freatiche e dei corsi d'acqua, causato dai nitrati e da altri composti chimici usati in agricoltura, e per impedire la scomparsa di molte specie di piccoli insetti e animali utili all'agricoltura e all'uomo, provocata dall'uso incondizionato di pesticidi e di diserbanti, vengono indicate le seguenti metodologie agronomiche ecocompatibili da rispettare:

1. la concimazione del terreno dovrà essere effettuata con fertilizzanti organici, sostanze minerali naturali e compost;
2. per combattere gli insetti dannosi alle colture si farà ricorso alla pratica della lotta biologica, favorendo l'utilizzo di prodotti omeopatici e di macerati vegetali;
3. Per favorire la fertilità del terreno si farà uso di tecniche agronomiche che prevedano la rotazione delle coltivazioni ed il sovescio (*pratica agronomica consistente nell'interramento di apposite colture allo scopo di mantenere o aumentare la fertilità del terreno*);

4. è comunque fatto divieto assoluto di utilizzare prodotti chimici di sintesi, pesticidi, diserbanti, anticrittogamici e prodotti geneticamente modificati e specie esotiche.

Articolo 27 - Gestione dei rifiuti

I rifiuti di tipo “organico”, “frazione umida”, dovranno essere raccolti negli appositi cassonetti, ubicati nelle aree comuni di pertinenza degli orti, in cui potranno essere conferiti solo rifiuti prodotti e derivanti dalla coltivazione degli orti medesimi. Lo svuotamento dei cassonetti avverrà secondo quanto stabilito nell’ambito del servizio di raccolta dall’Amministrazione Comunale, nei modi e nei tempi stabiliti.

Per la tipologia di rifiuto di cui al paragrafo precedente è ammesso anche il riutilizzo, previo compostaggio, come concime o ammendante per il terreno, secondo quanto previsto dal precedente articolo 26.

E’ severamente vietato depositare rifiuti all’esterno dei cassonetti.

I rifiuti non compostabili, siano questi derivanti da sfalci e potature ovvero imballi ecc., dovranno essere raccolti separatamente ed inviati al normale circuito di raccolta differenziata prevista nell’ambito del servizio di raccolta dall’Amministrazione Comunale, nei modi e nei tempi stabiliti, ad eccezione dei rifiuti di tipo “ingombrante”, che dovranno essere conferiti, a cura dell’assegnatario, direttamente alla piattaforma ecologica comunale.

Articolo 28 - Responsabilità

Gli assegnatari sono tenuti a risarcire qualunque danno arrecato sia all’appezzamento assegnato che alle parti comuni, per colpa o negligenza e a rimborsare all’Amministrazione Comunale eventuali spese sostenute per il ripristino.

L’assegnatario sarà personalmente responsabile di qualunque danno, furto, manomissione, infortunio, incidente, che l’assegnatario medesimo possa subire o causare a cose e/o persone dell’Amministrazione Comunale e/o di terzi durante l’uso dell’orto a lui concesso.

L’Amministrazione Comunale resta, pertanto, sollevata da ogni e qualsiasi responsabilità civile e penale che possa derivare dall’uso dell’orto urbano concesso.

L’Amministrazione Comunale non risponderà per furti, atti vandalici, danni per eventi naturali, interruzione di servizi (irrigazione, ecc.) che si verificano negli orti urbani concessi, né per eventuali infortuni occorsi all’assegnatario o a terzi in conseguenza dell’uso dell’orto da parte dell’assegnatario o anche a seguito del solo passaggio o stazionamento di persone nello stesso.

Articolo 29 - Quota di riserva

L’Amministrazione Comunale si riserva, nella misura massima del 10% degli orti disponibili al proprio patrimonio, l’assegnazione a soggetti per particolari finalità sociali, in deroga agli articoli 18 e 19.

TITOLO III

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 30 - Azioni di controllo

L'Amministrazione Comunale periodicamente, ovvero a seguito di segnalazioni, vigilerà e potrà eseguire dei controlli sulla corretta conduzione degli orti assegnati per mezzo di personale incaricato.

Gli assegnatari dovranno sempre rendersi disponibile e consentire l'accesso ai funzionari del Comune incaricati dell'attività di vigilanza di cui al presente articolo.

Il controllo e la vigilanza sul puntuale rispetto delle norme del presente regolamento sono affidati alla Polizia Locale in collaborazione con il Settore Servizi Territoriali, con coordinamento del Settore Servizi alla Persona, individuato quale Servizio competente nel procedimento.

La Polizia Locale è deputata ad irrogare sanzioni amministrative, derivanti dal mancato rispetto degli obblighi e/o divieti da parte degli assegnatari ovvero di violazioni del presente Regolamento, nella misura minima di € 20,00 e massima di € 100,00 per le aree orticole di cui al Titolo I e nella misura minima di € 50,00 e massima di € 500,00 per le aree orticole di cui al Titolo II del presente Regolamento.

Dopo la seconda sanzione amministrativa, si procede all'atto di decadenza dell'assegnatario, secondo quanto previsto dagli articoli 8 e 22 del presente Regolamento.

Articolo 31 - Modifiche al Regolamento _ Norme finali

Il presente Regolamento è passibile di modifiche, che potranno essere adottate successivamente dall'Amministrazione Comunale sulla base delle esperienze maturate durante il periodo di iniziale applicazione, nonché in base a norme e suggerimenti.

Le eventuali innovazioni, pena decadenza dell'assegnazione, dovranno essere integralmente accettate dagli assegnatari.

Per tutto quanto non compreso nel presente Regolamento, si rimanda a quanto previsto dalle vigenti leggi o regolamenti in materie di igiene pubblica e sicurezza, nel provvedimento di concessione nonché alle norme del Codice Civile.